

**Schema di disegno di legge
di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione**

approvato dal Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2007

Art. 1
(Oggetto)

1. L'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia regionale, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, si svolge secondo quanto stabilito dalla presente legge.

Art. 2
*(Definizione dell'intesa e presentazione del disegno di legge
per l'attribuzione dell'autonomia ampliata)*

1. L'atto di iniziativa della Regione, deliberato con le modalità e le forme stabilite dalla Regione medesima, è presentato al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari regionali da lui delegato, previa acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali, di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ove istituito dallo statuto regionale o, in caso di mancata istituzione, previa consultazione degli enti locali secondo modalità e forme determinate dallo statuto medesimo o da apposita legge regionale, che possono prevedere, a tal fine, l'acquisizione del parere delle associazioni rappresentative a livello regionale dei comuni e delle province. L'atto di iniziativa è corredato dal parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali o da una relazione concernente l'avviso formulato dagli enti locali consultati secondo le diverse forme e modalità di cui al presente comma.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari regionali da lui delegato **sottopone lo schema di intesa, che prevede forme e condizioni particolari di autonomia, alla valutazione dei Ministri competenti sulle singole materie che ne sono oggetto, del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri interessati, ai fini della formulazione dell'assenso sui profili di rispettiva competenza. Lo schema di intesa, previe eventuali modifiche da concordare con la Regione all'esito di quanto previsto nel periodo precedente, è sottoposto all'approvazione del Consiglio dei Ministri su iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari regionali da lui delegato, di concerto con i Ministri competenti per materia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati**, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Nello schema di intesa sono altresì disciplinati i rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione, in coerenza ed in coordinamento con la disciplina generale di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e nel rispetto dei principi di perequazione e solidarietà.

3. Dopo la sottoscrizione dell'intesa da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Regione, il Governo delibera entro trenta giorni la presentazione in Parlamento dell'apposito disegno di legge per l'attribuzione dell'autonomia ampliata.

4. La legge reca le disposizioni che regolano le forme e le condizioni dell'autonomia regionale sulla base dell'intesa, che è allegata alla legge medesima, costituendone parte integrante.

5. La legge indica le norme contrastanti con l'intesa che cessano di **essere applicabili**, nei confronti della Regione interessata, dalla data di entrata in vigore della legge stessa o da una diversa data, se consentita dall'intesa.

Art. 3

(Verifica e revisione dell'intesa)

1. Lo Stato e la Regione sottopongono a verifica l'intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della legge attributiva delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia o nel più breve termine fissato dall'intesa stessa, che può anche prevedere che la legge rechi un termine di cessazione dell'efficacia dell'attribuzione dell'autonomia ampliata.

2. Anche prima della scadenza dei termini di cui al comma 1, lo Stato o la Regione possono assumere l'iniziativa per la revisione dell'intesa, da definirsi secondo le modalità procedurali stabilite all'articolo 2.

Art. 4

(Norma transitoria)

1. Restano fermi gli atti **preliminari** posti in essere e le intese eventualmente definite prima dell'entrata in vigore della presente legge, ove **conformi alla procedura di cui all'articolo 2**.